

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1011

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIUTI, CRISTOFORI, BIANCHI, BIANCHI DI LAVAGNA, LUSSIGNOLI, FORNASARI, PERUGINI, PIREDDA, NAPOLI, MORA, MENEGHETTI, BRUNI, PONTELLO, BRICCOLA, RINALDI, ARTESE, NUCCI MAURO, RAVASIO, RIGHI, REBULLA, SARETTA, BIANCHINI, SILVESTRI GIULIANO, ZUECH, BODRATO, ANGELINI, BALESTRACCI, BALZARDI, SARTI ADOLFO, TEDESCHI, FAUSTI, ASTORI, VINCENZI, RABINO, FERRARI SILVESTRO, QUARTA, CAFARELLI, D'AIMMO, CARRUS, STEGAGNINI, FIORI, ROSSI DI MONTELERA, MANCINI VINCENZO, NENNA D'ANTONIO, GARAVAGLIA, PATRIA, QUIETI, ZARRO

Presentata il 15 dicembre 1983

Istituzione, presso la Banca nazionale del lavoro, di una Sezione speciale per il credito agli emigranti di rientro

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'individuazione per le rimesse degli emigranti di specifiche soluzioni di carattere istituzionale, capaci di assicurare risultati meglio confacenti rispetto alla ridotta portata del meccanismo dei conti in valuta-emigrati è problema non nuovo, avendo costituito oggetto di approfondito dibattito in varie sedi, istituzionali e accademiche, che ha consentito di puntualizzare la necessità di specifiche strutture finanziarie al fine di canalizzare le rimesse e garantire agli emigrati di ritorno gli opportuni incentivi per il loro inserimento nei circuiti occupazionali e produttivi.

Tale necessità si è fatta in questi ultimi anni veramente impellente, per la convergenza di due ordini di fattori: il primo costituito dal crescente livello di disoccupazione, che ha investito la gene-

ralità delle Regioni italiane, con punte allarmanti nell'area meridionale e in quella insulare; il secondo rappresentato dalla dinamica del saldo migratorio che, in conseguenza dell'elevato tasso di disoccupazione dei paesi CEE, rassegna indici crescenti: i flussi di rientro dei lavoratori dall'estero seguono, nell'ultimo decennio, un *trend* positivo rispetto agli espatri.

Non può non convenirsi nella constatazione che mentre è stata avviata (ed in alcuni Paesi è operante efficacemente) una rete di strutture di supporto per i lavoratori italiani all'estero ai fini del sostegno della loro attività, del tutto carente è l'iniziativa di sostegno per la fase di rientro.

Un fattore che ha oggettivamente ostacolato la valorizzazione delle rimesse

degli emigrati, è stato la mancanza di una struttura centrale di riferimento avente il compito di orientare, centralizzare e assicurare il massimo di efficienza alle rimesse stesse.

Il sistema bancario, nelle attuali articolazioni, non è in grado di assolvere questo non facile compito. Il meccanismo tuttora seguito — che si basa sulle banche agenti per far pervenire le rimesse o per effettuare operazioni finanziarie o movimenti di capitale, incentiva la dispersione delle rimesse sotto il profilo del loro investimento produttivo, essendo portate le banche a effettuare un servizio di tipo ordinario, evitando di impegnarsi direttamente per il conseguimento di obiettivi aventi rilievo sociale.

In definitiva, la scarsa propensione e la non adeguata organizzazione delle aziende di credito all'espletamento di iniziative di promozione del risparmio degli emigrati e di sollecitazione dell'affluenza delle rimesse verso gli investimenti, in uno con la crescente disoccupazione e la caduta dei livelli produttivi, rende il problema del razionale utilizzo delle rimesse di determinante importanza e di viva attualità.

Nel delineato contesto si ha modo di ritenere che la valorizzazione delle rimesse degli emigrati nella prospettiva del loro investimento in iniziative produttive connesse al rientro in patria non possa prescindere dall'organizzazione di un'adeguata struttura finanziaria identificabile in una sezione speciale, con propria personalità giuridica, da istituirsi presso la Banca Nazionale del Lavoro, il cui patrimonio sia costituito da un fondo di dotazione di congrua entità formato col contributo finanziario in parte dallo Stato, in parte dal sistema bancario: specificamente con gli apporti della Banca Nazionale del Lavoro, dell'Istituto di credito delle Casse rurali e artigiane e delle altre aziende ed istituti di credito, nonché degli enti finanziari (nazionali o regionali) interessati all'espletamento di attività creditizie in favore degli emigrati.

La Sezione è amministrata da un comitato esecutivo composto sia da rappre-

sentanti degli enti partecipanti al fondo di dotazione, sia da rappresentanti nominati dalle associazioni nazionali degli emigranti, allo scopo di renderne l'attività quanto più aderente ai problemi di questa particolare categoria di lavoratori.

La Sezione è chiamata a esercitare il credito in favore degli emigrati di rientro, delle loro associazioni, delle cooperative di lavoratori ritornati in patria, dei consorzi tra queste costituiti. Essa, inoltre, presta servizio di orientamento tecnico, stipula convenzioni con istituzioni creditizie e finanziarie, rilascia fidejussioni e partecipa a fondi di rotazione o di garanzia regionali per la promozione delle iniziative di sostegno agli emigrati.

È prevista la costituzione presso la Sezione di un « fondo di rotazione » per i finanziamenti a tasso agevolato alimentato con una quota degli utili di gestione; nonché di un « fondo sociale » parimenti alimentato, da utilizzare in attività di ricerca e di studio delle problematiche dell'emigrazione e specificatamente di reimpiego, addestramento e riqualificazione dei lavoratori rientrati.

In definitiva l'istituenda Sezione non esaurisce la sua azione nelle sole iniziative valutarie e creditizie in senso stretto, ma dovrebbe rappresentare un organismo di riferimento per la promozione delle opportune iniziative, ivi incluse quelle nel campo dello studio e della ricerca, per l'incentivazione di attività economiche interessanti gli emigrati di rientro.

Alla specificazione delle competenze e alla loro articolazione si provvederà con adeguata normativa statutaria, che sarà varata sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministero del tesoro, di concerto col Ministro degli affari esteri e su proposta del Comitato esecutivo della Sezione.

Con la stessa normativa statutaria si provvederà, comunque, alla definizione del quadro normativo della Sezione, segnatamente dell'ordinamento e dell'attività, a integrazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma, è istituita una Sezione speciale per il credito agli emigranti di rientro con personalità giuridica distinta da quella della Banca predetta.

ART. 2.

Il patrimonio della Sezione è costituito da un fondo di dotazione di lire 5 miliardi da versarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e costituito per lire 2 miliardi dallo Stato; per lire 2 miliardi dalla Banca nazionale del lavoro e per lire 1 miliardo dall'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriori conferimenti da parte della Banca nazionale del lavoro e di altre aziende ed istituti di credito, nonché da parte di enti finanziari nazionali e regionali, che si propongono di svolgere attività creditizia in favore degli emigranti e che al pari di quelli di cui al comma precedente sono, a tal fine, autorizzati a partecipare al fondo di dotazione della Sezione anche in deroga ai propri statuti e alle vigenti disposizioni.

Le quote di partecipazione non possono essere inferiori a lire 100 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal Comitato esecutivo della sezione ed approvate dal Ministro del tesoro.

ART. 3.

La Sezione esercita il credito a favore dei lavoratori italiani di ritorno dall'estero, dei loro rappresentanti, delle associazioni tra emigranti, delle cooperative tra emigranti, dei consorzi tra queste costituiti, attraverso gli uffici e le filiali della

Banca nazionale del lavoro e delle strutture degli altri enti partecipanti al fondo di dotazione.

A tal fine essa utilizza le disponibilità provenienti dal fondo di dotazione, dalle anticipazioni concesse alla Sezione stessa, dal riscontro e dalle operazioni previste dallo statuto, nonché da quelle autorizzate dal Ministero del tesoro.

ART. 4.

Il Comitato esecutivo della Sezione è nominato con decreto dei Ministri per il tesoro e degli affari esteri.

Esso è presieduto dal presidente della Banca nazionale del lavoro ed è composto:

1) da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

2) da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

3) dal direttore generale della Banca nazionale del lavoro;

4) da un rappresentante nominato dall'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane;

5) da un rappresentante nominato dagli altri partecipanti al fondo di dotazione;

6) da tre rappresentanti nominati dalle associazioni nazionali degli emigranti maggiormente rappresentative.

Il Comitato nomina un vice presidente tra i membri nominati dagli enti partecipanti, esclusi i rappresentanti della Banca nazionale del lavoro.

ART. 5.

Il collegio sindacale della Sezione è nominato con decreto dei Ministri del tesoro e degli affari esteri.

Esso è composto di cinque membri effettivi e di cinque membri supplenti designati rispettivamente:

1) uno effettivo e uno supplente dal Ministro del tesoro;

2) uno effettivo e uno supplente dal Ministro degli affari esteri;

3) uno effettivo e uno supplente dall'Istituto di credito delle Casse rurali ed artigiane;

4) uno effettivo e uno supplente dalla Banca nazionale del lavoro;

5) uno effettivo e uno supplente dagli altri partecipanti al fondo di dotazione.

Il collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministro del tesoro.

ART. 6.

Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Sezione, una volta detratto l'interesse del cinque per cento per le partecipazioni versate, sono utilizzati nella misura del 70 per cento per l'alimentazione di un fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato conformemente alle prescrizioni dello statuto della Sezione e nella misura del 30 per cento per l'alimentazione di un fondo sociale per gli emigranti che è utilizzato, in base alle previsioni dello statuto, in attività di ricerca e di studio delle problematiche dell'emigrazione e specificatamente di reimpiego, riqualificazione professionale, ed addestramento dei lavoratori di ritorno dall'estero.

Lo Stato garantisce, per un ammontare globale di lire 5 miliardi, il 70 per cento dell'eventuale perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti concessi dalla Sezione.

Il restante 30 per cento delle perdite è a carico del conto economico della Sezione.

ART. 7.

Il bilancio annuale della Sezione è presentato dal Comitato esecutivo all'approvazione del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

ART. 8.

La Sezione ha lo scopo di prestare assistenza finanziaria, conformemente alle direttive del Comitato interministeriale per l'emigrazione, in favore delle attività produttive interessanti il reimpiego degli emigranti, assecondandone l'inserimento nei circuiti occupazionali.

La Sezione provvede all'esercizio della propria attività mediante:

a) il fondo di dotazione, i fondi di riserva e altri eventuali fondi che fossero conferiti o costituiti allo scopo o previsti da leggi e provvedimenti particolari;

b) il risconto del proprio portafoglio, l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito, l'accensione di prestiti esteri, il finanziamento da parte di istituzioni creditizie e finanziarie in lire e in valuta e ogni altra operazione passiva, esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico.

La Sezione effettua le operazioni di credito in tutte le forme tecniche e con le modalità e le condizioni più appropriate secondo le prescrizioni dello statuto.

ART. 9.

La Sezione, inoltre, presta servizio di orientamento tecnico in favore degli emigranti che rientrano, stipula convenzioni con istituzioni creditizie e finanziarie per favorirne l'accesso al credito, rilascia fidejussioni e partecipa a fondi di rotazione e garanzia regionali per la promozione delle iniziative di sostegno agli emigranti.

ART. 10.

L'ordinamento e l'attività della Sezione, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinati dallo statuto della Sezione stessa che sarà approvato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro degli affari esteri, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione.

ART. 11.

Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione — a norma della presente legge e dello statuto della Sezione medesima — e tutti gli atti, contratti e formalità relative alle operazioni stesse, di qualunque natura e durata, quali che siano le clausole correlative, sono esenti da qualsiasi tributo presente e futuro.

ART. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dalla presente legge, compreso lo stanziamento destinato a provvedere al rimborso delle eventuali perdite di cui all'articolo 6.